

**Comune di Sellero**

Provincia di Brescia

# **REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 27.11.2019.

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| Capo Primo - Le commissioni consiliari            | 3 |
| Articolo 1 - Commissioni consiliari, costituzione | 3 |
| Articolo 2 - Funzionamento delle commissioni      | 3 |
| Articolo 3 - Funzioni delle commissioni           | 4 |
| Articolo 4 - Segreteria delle commissioni         | 5 |
| Articolo 5 - Commissioni Consiliari speciali      | 5 |

## **CAPO PRIMO - LE COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Articolo 1 - Commissioni consiliari, costituzione**

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione adottata con maggioranza dei suoi componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità consultive, di studio, di controllo o di garanzia ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto. Esse restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Comunale ha altresì facoltà di sciogliere una o più commissioni esistenti, con apposita deliberazione adottata con maggioranza dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Comunale si avvale delle seguenti commissioni permanenti così individuate:

- BORSA DI STUDIO "LEGATO DAMIOLINI". (composizione: il parroco di diritto, n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare, n. 2 rappresentanti minoranza consiliare).
- BORSA DI STUDIO "FRAZIONE NOVELLE" composizione: il Vicesindaco di diritto, n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare, n. 2 rappresentanti minoranza consiliare).
- LAVORI PUBBLICI (composizione: n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare e n. 2 rappresentanti minoranza consiliare).
- EDILIZIA. (composizione: n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare e n. 1 rappresentanti minoranza consiliare).
- COMMISSIONE PER VALUTARE ED ISTITUIRE DEDICHE SPECIFICHE ALLE STRUTTURE COMUNALI PUBBLICHE (PARCHI-GIOCO, BIBLIOTECA, SCUOLE, ECC (composizione: n. 2 rappresentanti maggioranza consiliare e n. 2 rappresentanti minoranza consiliare).

Il Sindaco può sempre proporre al Consiglio comunale, per comprovate esigenze amministrative, la costituzione di altre commissioni consiliari speciali, temporanee o permanenti.

3. La nomina dei componenti delle Commissioni spetta alla Giunta su proposta dei Capigruppo consiliari. I Sindaci, sono membri di diritto, in aggiunta alle composizioni di cui al precedente periodo.

4. I singoli commissari decadono di diritto dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Le dimissioni da componente la Commissione devono essere rassegnate al Sindaco. I membri surroganti i dimissionari restano in carica fino alla scadenza della commissione.

5. Le commissioni aventi finalità consultive e di studio possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessati, o qualsiasi altra persona si ritenga possa offrire contributi utili.

6. In caso di dimissioni da parte di singoli componenti delle commissioni la surroga dovrà avvenire ad opera dei Capigruppo consiliari.

## **Articolo 2 - Funzionamento delle commissioni**

1. I presidenti delle commissioni sono eletti in seno alle commissioni stesse, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva quella della sua nomina, nonché al Sindaco entro 5 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

2. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. La convocazione deve avvenire almeno tre giorni antecedenti la seduta e può svolgersi utilizzando anche il telefono, il telefax, o altri mezzi telematici. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 ore prima della seduta. In ogni caso, la partecipazione alla seduta sana qualsiasi vizio della convocazione.

3. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla ammissibilità della richiesta e, in caso di diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione stessa.

5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei commissari.

6. I lavori delle Commissioni e i relativi verbali sono consultabili, previa richiesta, da chiunque ne abbia interesse, presso gli uffici comunali.

7. Le commissioni consiliari in via previsionale dovranno riunirsi almeno tre volte all'anno.

## **Articolo 3 - Funzioni delle commissioni**

Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del Consiglio Comunale di regolamentazione, programmazione e controllo politico amministrativo, mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e pianificazione. Possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di svolgere indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza e di comunicare al Consiglio, mediante documento scritto, i risultati di esso, indicando, eventualmente, anche i provvedimenti che si rendono necessari ed opportuni.

Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio che siano loro rimessi dal sindaco, dal Consiglio stesso o richiesti dalla commissione. Le commissioni consiliari esercitano la propria funzione riferendo al Consiglio con relazioni che il sindaco illustrerà all'assemblea. Può riferire sull'attività delle Commissioni anche il presidente della stessa su richiesta del Sindaco. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni, il sindaco può affidarne l'esame alla commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l'esame congiunto. Per l'esercizio delle loro funzioni, alle Commissioni è assicurato l'accesso ai documenti e agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti adottati.

Il Consiglio comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari, può definire una più dettagliata articolazione delle rispettive competenze.

#### **Articolo 4 - Segreteria delle commissioni**

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa scelto di comune accordo, il quale provvede a redigere e sottoscrivere il verbale sommario delle adunanze ed a depositarlo con gli atti della seduta, dal quale devono constare, oltre all'esito della votazione, anche le eventuali posizioni sostanzialmente diverse espresse dai componenti. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella a cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Il Segretario provvede altresì a porre in essere ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

Spetta all'ufficio di segreteria del Comune organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.

#### **Art. 5 - Commissioni Consiliari speciali**

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari speciali e temporanee istituite come indicato all'articolo 3 del presente regolamento. Rientrano in tale fattispecie le commissioni di indagine, le quali sono presiedute da un consigliere dell'opposizione.

2. Esse sono dotate di potere ispettivo ed hanno il compito specifico di accertare la realtà di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi Elettivi, dai Responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri Organismi.

3. Possono visionare i documenti in possesso del Comune, anche di natura riservata se afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

4. Le risultanze dell'indagine restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della Commissione; fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Le Commissioni di indagine richiedono, per la loro istituzione, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.

6. Le Commissioni sono formate garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari secondo criteri di rappresentanza proporzionale.